

**CRITERI GUIDA PER LA RIDUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO FORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO N. 6 DEL 16 LUGLIO 2014 DEL CNF NEI CASI ESONERO PER GRAVIDANZA, MATERNITA' O PATERNITA'. GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO DELL'ISCRITTO**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

- visto l'art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua n. 6 del 16 luglio 2014 del CNF che prevede la possibilità di esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti che si trovino in una delle situazioni di impedimento tra quelle elencate nella medesima disposizione da intendersi qui richiamate;
- ritenuto che i casi di impedimento statisticamente più frequenti, tra quelli previsti ed elencati in tale disposizione regolamentare, sono costituiti dalla gravidanza o dall'assolvimento dei doveri di maternità e paternità nonché della grave malattia o infortunio dell'iscritto;
- ravvisato che l'art. 15 comma 4 del Regolamento richiamato quanto ai criteri che devono essere seguiti dai COA per la determinazione dell'entità dell'esonero, si limita a fissare il principio generale che l'esonero deve avere efficacia *“limitatamente al periodo di durata dell'impedimento”* e comportare *“la riduzione dei Crediti Formativi da acquisire anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento”*, senza fornire alcuna ulteriore specificazione;
- ritenuto che tale criterio può prestarsi, nella prassi applicativa a difformi interpretazioni, con rischio di disparità di trattamento per casi analoghi;
- ravvisata, dunque, la necessità di individuare delle linee guida più specifiche che consentano una maggior oggettività nell'individuazione dell'entità della riduzione dei crediti formativi da acquisirsi nei casi di impedimento suddetti

**DELIBERA**

**con decorrenza dal 01.01.2020**

l'adozione dei seguenti criteri orientativi per la concessione della durata ed entità dell'esonero, nei casi di cui all'art. 15 comma 2 lett. A:

PER IL CASO DI GRAVIDANZA NON A RISCHIO, ritenuto congruo individuare il periodo di impedimento effettivo negli ultimi quattro mesi di gestazione (pari ad 1/3 dell'anno formativo): esonero di 7 Crediti Formativi (pari ad 1/3 dei Crediti Formativi acquisibili nell'anno in corso arrotondato per eccesso). Tale esonero andrà distribuito proporzionalmente tra l'anno della nascita e quello precedente, se l'evento nascita si verifica nel primo quadrimestre dell'anno.

PER LA GRAVIDANZA A RISCHIO DOCUMENTALMENTE COMPROVATA CON IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA: esonero totale dei crediti formativi per un anno (20 Crediti Formativi), da distribuirsi in proporzione tra l'anno dell'evento e quello eventualmente precedente di inizio della gravidanza.

ADOZIONE ALL'ESTERO esonero dei crediti formativi in misura proporzionale alla durata del soggiorno trascorso all'estero del genitore adottante, in attesa di assegnazione di minore straniero adottivo.

**MATERNITA' O PATERNITA'**

**PER IL PRIMO ANNO DI VITA DEL NEONATO**

Esonero totale di 20 crediti a partire dalla nascita

**DAL COMPIMENTO DI 1 ANNO DEL BAMBINO AI 2 ANNI:** esonero per il 70% dei 20 crediti formativi

DAL COMPIMENTO DI 2 ANNI DEL BAMBINO AI 3 ANNI: esonero per il 50% dei 20 crediti formativi

Ai casi di maternità o paternità sono equiparati i casi di adozione.

Rimane salva la possibilità del COA di discostarsi da tali criteri in particolari casi specificamente motivati e comprovati.

Per i casi in cui l'iscritto si trovi nella situazione di grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza di cui all'art. 15 comma 2 lett. B, posto che le situazioni di impedimento possono essere molteplici e difficilmente tipizzabili, il Consiglio si riserva la possibilità di valutare ciascuna posizione in maniera specifica ed autonoma.

Il Consiglio si riserva, altresì, di valutare caso per caso le richieste di esonero che dovessero pervenire da colleghi che assistono un familiare colpito da grave malattia o grave infortunio.